

ATTO DI MESSA IN MORA E DIFFIDA

La **FEDERAZIONE LAVORATORI DELLA CONOSCENZA** (DA ORA FLC CGIL), nella persona del Segretario Generale, Domenico Pantaleo, nato a Milano il 03.05.1954, con sede per l'ufficio in Roma, con l'assistenza degli Avv.ti Isetta Barsanti Mauceri e Francesco Americo presso il cui studio in Roma, Viale Angelico, 45 eleggono domicilio

premesse

- che le suindicate organizzazioni sindacali hanno come specifica finalità quella di tutelare gli interessi economici e professionali del personale che presta servizio dalle scuole dell'infanzia statali, e non statali;
- che il Decreto Legge n. 95/2012 intitolato "*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*" (c.d. spending review) è intervenuto su diversi settori ed in particolare, con riferimento al Comparto Scuola, ha previsto all'art. 14, comma 13: "*il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con decreto del direttore generale dei competenti uffici scolastici regionali competente transita nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico. Il personale viene immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente ovvero su posti di altra provincia a richiesta dell'interessato, e, mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Il personale docente dichiarato temporaneamente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 20 giorni dalla data di notifica del verbale della commissione è utilizzato, su posti anche di fatto disponibili di assistente amministrativo o tecnico, prioritariamente nella stessa scuola o comunque nella provincia di appartenenza*";
- che la medesima norma prevede nel comma 14 che: "*Il personale docente attualmente titolare della classi di concorso C999 e C555, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del direttore generale del competente ufficio scolastico regionale transita nei ruoli del personale non docente con la qualifica di assistente amministrativo, tecnico o collaboratore scolastico in base al titolo di studio posseduto. Il personale viene immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente, e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti*";
- che l'art. 14, comma 15 del medesimo decreto ha stabilito che: "*Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con*

il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti i criteri e le procedure per l'attuazione dei commi 13 e 14. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento delle economie, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dai predetti commi 13 e 14. Nel caso in cui si verificano, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, a decorrere dall'anno 2013, con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria, del fondo di cui all'articolo 64, comma 9, del Decreto-legge 112 del 2008”;

- che dalla lettura in combinato disposto delle norme fin qui citate, risulta evidente che, se non modificate, le stesse saranno destinate a causare notevoli ed irreparabili danni ai lavoratori in questione, in considerazione del passaggio obbligato degli stessi dal ruolo di docente a quello di assistente amministrativo, tecnico o collaboratore scolastico con illegittimo mutamento delle mansioni svolte in base al titolo di studio ed alla specializzazione conseguita e con conseguente loro demansionamento e/o dequalificazione;
- che tale condotta assunta dall'Amministrazione risulta in contrasto con i principi fondamentali previsti dal nostro ordinamento costituzionale. Infatti, la Corte Costituzionale, con riferimento al diritto al lavoro ha in più occasioni evidenziato che: “ [...] ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società – sancisce un vero e proprio “fondamentale diritto di libertà della persona umana” (Corte Cost. 31 marzo 1994, n. 108), che si qualifica come “libertà di svolgere un'attività corrispondente alla propria scelta e alle proprie capacità professionali, nel senso che il lavoratore che viene assunto in un determinato posto di lavoro per esercitare determinati compiti professionali deve essere messo in grado di svolgere mansioni ragionevolmente corrispondenti alla qualifica professionale per la quale è stato assunto, salvo una diversa determinazione dell'interessato (V. Baldassarre, Enc. Treccani – Diritti Sociali, XI, 1989, 14; Corte Cost. 3/1957; Corte Cost 194/1976);
- che anche la Suprema Corte di Cassazione, con una recente sentenza n. 9965/2012 ha affermato che “il lavoro non è solo strumento di sostentamento economico, ma è anche strumento di accrescimento della professionalità e di affermazione della propria identità a livello individuale e nel contesto sociale. Questa molteplicità di profili è considerata dalla Costituzione quando afferma che la Repubblica è fondata sul lavoro (art. 1), riconosce i diritti dell'uomo “sia come

singolo che nelle formazioni sociali" (art. 2) e in particolare riconosce "il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto", che è altresì un "dovere" nei confronti della società (art. 4);

- che, pertanto, le OO.SS sopra indicate ritengono ingiusta ed illegittima la norma sopra indicata che prevede la trasformazione d'ufficio del ruolo posseduto dai lavoratori indipendentemente dalla professionalità acquisita e dal titolo di studio con ciò determinando notevoli danni sia di natura professionale che economica.

*** ** ***

Sulla base di quanto sopra premesso, la scrivente O.S. indicata in epigrafe

DIFFIDA

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, nella persona del Ministro pro-tempore in carica con sede per l'ufficio in Roma Viale Trastevere, 76/A

AD ADOTTARE

immediatamente tutti gli interventi necessari volti a modificare la norma in sede di conversione in legge

CON AVVISO

Che perdurando la normativa in questione, la FLC CGIL si riserva di adottare tutte le opportune iniziative legali per la tutela dei diritti ed interessi dei propri associati.

La presente deve valere altresì come atto interruttivo di qualsivoglia termine di prescrizione.

Con salvezza di ogni ulteriore azione.

Roma, 19 luglio 2012

Domenico Pantaleo
Segretario Generale
FLC Cgil

A richiesta come in atti, io sott. Uff. Giud. dell'Ufficio Unico Corte Appello di Roma, ho notificato copia conforme del presente atto al **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, nella persona del Ministro pro-tempore in carica, presso la sede **in ROMA VIALE TRASTEVERE 76/A** nel suindicato domicilio, ivi consegnandola a mani.

Oggi, li

L'uff. Giud